

I CONSIGLI DELLA DG TOSCANA PER FRONTEGGIARE I GENITORI

Esami e scrutini, piovono ricorsi Il vademecum per dirigenti e prof

DI EMANUELA MICUCCI

Voti, ammissione agli esami, bocciature: aumentano le contestazioni dei genitori degli esiti di scrutini ed esami di stato dei figli. «Considerato il numero di richieste di intervento e degli esposti pervenuti a questo ufficio da parte dei genitori», spiega il direttore generale **Domenico Petruzzo**, l'usr Toscana scende in campo per chiarire a docenti, dirigenti e istituzioni scolastiche «il quadro normativo entro cui si inscrivono i reclami e i ricorsi» e le richieste di accesso agli atti, «spesso preliminari rispetto alle contestazioni». Non si può negare l'accesso agli atti, anche informale; infatti, precisa la nota dell'usr (prot. n. 8202/2018), è compito delle segreterie dell'istituto consentirlo. Tuttavia, i provvedimenti adottati dagli organi collegiali della scuola e dalle commissioni d'esame sulle valutazioni degli alunni «sono atti definitivi, pertanto impugnabili in via giurisdizionale al Tar entro 60 giorni» dalla pubblicazione all'albo delle istituzioni scolastiche dei risultati di scrutini ed esami.

Non è possibile, quindi, il ricorso gerarchico, anche «perché non esiste un organo gerarchicamente superiore alle commissioni d'esame e ai consigli di classe». Per questo motivo eventuali reclami devono essere proposti non all'ufficio scolastico regionale, ma al dirigente in qualità di responsabile dell'istituzione scolastica di riferimento, presso la quale il consiglio di classe e la commissione d'esame operano. Non c'è, però, l'obbligo di aprire un procedimento di riesame per ogni esposto o

reclamo ricevuto dall'istituzione scolastica. Il dirigente scolastico, ricevuto l'esposto o il reclamo contro la procedura di scrutinio, effettua una valutazione preliminare sui motivi alla base del reclamo e valuta se darvi seguito o meno. Se lo fa, convoca il consiglio di classe. Per l'esame di Stato è «opportuno che il dirigente scolastico destinatario del reclamo sottoponga lo stesso al presidente della commissione per una preliminare lettura dei motivi del reclamo sulla cui base viene sollecitato l'esercizio del potere di autotutela». Se dovesse essere necessario valutare la possibilità di annullamento o revoca, sarà necessario procedere alla riconvocazione della commissione, direttamente per gli esami di terza media, mentre per la maturità su indicazione del presidente si inoltrerà un'apposita motivata richiesta di riconvocazione all'usr.

Nel caso di contenzioso, poi, non appena l'avvocatura dello Stato invii alla scuola la richiesta di deduzioni e di atti, «il dirigente scolastico trasmetterà all'organo di patrocinio tutta la documentazione necessaria per consentire lo svolgimento della difesa», accompagnata da una specifica relazione del presidente della commissione d'esame con «puntuali considerazioni sulle contestazioni oggetto del ricorso, in particolare sui fatti narrati e sulle criticità in punto di procedura e di valutazione». L'usr, infine, stila una tabella in cui riassume i 14 principali documenti che devono essere curati per una buona gestione dei processi e che devono essere trasmessi all'avvocatura dello Stato nel caso di bisogno.

—Riproduzione riservata—

